"Attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo nonchè realizzazione di lavori e manutenzioni straordinarie di reti, allacciamenti ed accessori di acquedotto e fognatura"

PROGETTO DEFINITIVO

Elab. F.2 Regolamento acquedotto ETRA adottato

Progettazione:

ETRA S.p.A. Direzione servizio idrico integrato

Il Direttore

Dott. Ing. Marco Bacchin

REVISIONE: 00			
ESEGUITO da: Geom. Giancarlo Baldan	Data	codice ATO	*File*
CAPOCOMMESSA: Geom. Giancarlo Baldan	Maggio 2011		H001S00FDEF02R0 pdf
CONTROLLATO Responsabile PRO: Geom. Giancarlo Baldan			
APPROVATO Responsabile ING: Ing. Mario Passarini			

ETRA S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 049 8098000 fax 049 8098001
Sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo, 9
Internet: www.etraspa.it e-mail: info@etraspa.it

ETRA S.p.A. si riserva la proprieta' del disegno, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione a' sensi delle vigenti leggi

Etra S.p.A.
Energia Territorio Risorse Ambiente

REGOLAMENTO

DI FORNITURA

DEL SERVIZIO IDRICO

Approvato dall'Assemblea di ATO Brenta il 26 aprile 2010
con deliberazione n. 2

INDICE

Art. 1 - Gestore e norme per la fornitura dell'acqua 4
Art. 2 - Definizioni 4
Art. 3 - Sistema di fornitura dell'acqua 6
DISPOSIZIONI GENERALI 7
Art. 4 - Perfezionamento del contratto 7
Art. 5 – Volturazione 7
Art. 6 - Durata del contratto e sua disdetta 8
Art. 7 - Subentro nel contratto di fornitura – Cambio di intestazione 9
Art. 8 - Riattivazione dell'utenza idrica 9
Art. 9 - Tipi di fornitura 9
FORNITURE PER USO PRIVATO 11
Art. 10 - Soggetti legittimati alla richiesta 11
Art. 11 – Richiesta 11
Art. 12 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura 11
Art. 13 – Listino prezzi / Preventivi 11
Art. 14 - Prelievi abusivi 12
Art. 15 - Divieto di rivendita dell'acqua 12
NORME TECNICHE IMPIANTI 13
Art. 16 - Realizzazione degli impianti e fornitura su strade 13
Art. 17 - Misuratore di consumi - Custodia del punto di consegna 13
Art. 18 - Spostamento del contatore 15
Art. 19 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore 16
Art. 20 - Controllo 16
Art. 21 - Verifica del livello di pressione 16
Art. 22 - Manomissioni delle opere del contatore 17
Art. 23 – Interruzione del Servizio 17
Art. 24 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore 17
Art. 25 - Limitatori di portata 18
Art. 26 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti 18
Art. 27 – Tipologia degli allacciamenti 19
Art. 28 – Servizio antincendio 19
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI 20
Art. 29 - Generalità sugli impianti interni 20

Art. 30 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata 20
Art. 31 - Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori 20
Art. 32 - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc..... 21
Art. 33 - Impianti di pompaggio privati 21
Art. 34 – Serbatoi di accumulo privati 21
Art. 35 – Pozzi d'acqua ad uso privato 21
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE..... 22
Art. 36 – Lettura del contatore 22
Art. 37 – Fatturazione dei consumi 22
Art. 38 – Contenuti del documento di fatturazione 23
Art. 39 – Consumi anomali 23
Art.40 –Copertura perdite occulte 23
Art. 41 – Utenze condominiali 24
PAGAMENTI E SANZIONI 25
Art. 42 – Indennità di ritardato pagamento e morosità..... 25
Art. 43- Casi di sospensione della fornitura 25
Art. 44 - Condizioni di pagamento particolari 26
Art. 45 - Anticipo sui consumi..... 26
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 28
Art. 46 – Utenze preesistenti 28
Art. 47 – Controversie e reclami 28
Art. 48 – Infrazioni 28
Art. 49 - Penalità 28
Art. 50 - Tasse e imposte 28
Art. 51 – Revisioni del presente Regolamento..... 28
Art. 52 - Applicabilità del diritto comune..... 28
DIREZIONE COMMERCIALE 29
NUOVE CAUSALI 29

Allegati:

- **Listino prezzi**

Art. 1 - Gestore e norme per la fornitura dell'acqua

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni nei quali il servizio acquedotto sia assunto dalla Società ETRA S.p.A, in seguito denominata in breve col termine "Gestore". Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra Gestore e Cliente. Il Gestore effettua la fornitura d'acqua nei limiti dell'estensione e della portata delle reti di distribuzione a chi ne faccia richiesta ed accetti le condizioni e le disposizioni del presente regolamento e della Carta Servizi del Gestore.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: tubazione idrica secondaria derivata dalla condotta principale e dedicata all'alimentazione di uno o più fabbricati per una o più Utenze
2. Autolettura: è la rilevazione da parte del Cliente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore
3. Bocca antincendio: utenza con contatore adibita ad alimentare impianti interni per lo spegnimento di incendi.
4. Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
5. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata installato a cura del Gestore
6. Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento.
7. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
8. Anticipo sui consumi:Il Cliente è tenuto a versare, a titolo di anticipo sui consumi, una somma commisurata ai corrispettivi mediamente dovuti per due periodi di fornitura.
9. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
10. Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore
11. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
12. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso
13. Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
14. Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale intestato al Cliente
15. Fasce tariffarie: sono fasce di consumo in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe
16. Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua a titolo privato in tutti i casi che non siano di pubblica utilità
17. Idranti per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua per alimentare i mezzi antincendio dei VVFF e della protezione civile, a scopi di pubblica utilità
18. Indennizzo: è un importo che è riconosciuto al Cliente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta.

19. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato al Cliente
20. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei
21. Listino prezzi: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico del Cliente, stabilito dal Gestore (allegato 1)
22. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar [atm]

- PRESSIONE RESIDUA: Pressione manometrica, misurata in un dato punto della rete di alimentazione idrica mentre viene erogata una certa portata.
- PRESSIONE STATICA: Pressione misurata, in assenza di portata, in un dato punto della rete di alimentazione idrica.

23. Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri
24. Nicchia: vano praticato nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
25. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.
26. Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo [l/s]
27. Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati
28. Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale
29. Preventivo: è la quantificazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta del Cliente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore.
30.Protezione dal Gelo: Nei luoghi con pericolo di gelo, le tubazioni devono sempre essere installate in ambienti riscaldati o comunque tali che la temperatura non scenda mai al di sotto di 4 °C. Qualora tratti di tubazione dovessero necessariamente attraversare zone a rischio di gelo, devono essere previste e adottate le necessarie protezioni, tenendo conto delle particolari condizioni climatiche.
31. Punto di consegna:
Il punto di consegna è rappresentato dalla valvola posta a valle del contatore, ove presente, altrimenti dal contatore stesso, alloggiato in apposito pozzetto; il pozzetto dovrà essere di norma collocato al limite tra la proprietà pubblica e privata, nel punto più vicino possibile alla condotta della rete ed in posizione facilmente accessibile agli incaricati del Gestore. Salvo situazioni preesistenti, si deve prevedere un unico contatore per unità abitativa.
Per condomini esistenti, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio:, il punto di consegna dovrà trovarsi al limite tra proprietà pubblica e privata e coinciderà con la valvola posta a valle del contatore generale ove presente, con il contatore generale ove non vi sia la valvola, con il limite tra proprietà pubblica e privata, nel punto più vicino alla condotta di rete, ove non vi sia contatore generale.
32. Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
33. Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità

immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.
34. Sigillo di garanzia: segno materiale (filo di ottone che collega il misuratore ad una parte fissa) che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
35. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.
36. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate
37. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso
38. Tipologia di fornitura: è la categoria che è attribuita alla stipula di ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
39. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
40. Cliente: è il fruitore finale di tutto o parte del SII mediante allacciamento alle reti, ivi compreso ogni altro soggetto che richieda al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al SII anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore un contratto di fornitura. Il Cliente è comunque tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del vigente Regolamento, godendo di tutti i diritti e rispondendo di tutti gli obblighi in esso previsti.
41. Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare.

Art. 3 - Sistema di fornitura dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi di usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.) secondo quanto riportato nel presente Regolamento. Il Gestore garantisce per l'acqua erogata caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme. Il Gestore si impegna a fornire l'erogazione secondo gli standard previsti dal presente Regolamento e dalla Carta Servizi. Nel caso di mancato rispetto dello standard suddetto, il Gestore si impegnerà a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile.
Per la realizzazione delle opere di sua competenza , il Gestore, ove necessario, dovrà richiedere e acquisire le necessarie servitù di passaggio nelle proprietà private interessate dai lavori: i proprietari delle suddette aree sono tenuti a mettere le aree a disposizione del Gestore a titolo gratuito, garantendo al contempo che le aree interessate rimangano nella piena disponibilità del gestore al fine di non ostacolare eventuali interventi di controllo e manutenzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura nonché ai diversi tipi di usi dell'acqua. In particolare si applicano le seguenti disposizioni.

Art. 4 - Perfezionamento del contratto

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

a) il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile, previa esibizione di copia dell'atto di compravendita o autocertificazione contenente gli estremi del contratto di compravendita, o alla persona che ne ha la legittima detenzione o all'utilizzatore dell'utenza (inquilino) previa esibizione di copia del contratto di affitto o autocertificazione contenente gli estremi del contratto di affitto.

Qualora il contratto non venga restituito firmato entro 30 giorni dal ricevimento lo stesso potrà ritenersi nullo ed il Gestore non avrà obbligo di fornire il servizio idrico.

b) il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresa edile o al proprietario della costruzione, qualora sia effettuata in economia. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione, e dovrà cessare o essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alla precedente lettera a) e seguendo le disposizioni successive. All'atto della stipula del contratto verranno richiesti i dati catastali dell'immobile. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, previa dichiarazione del richiedente di avere la legittima detenzione dell'immobile oggetto di somministrazione, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. L'allacciamento alla rete idrica non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti.

Nel caso il richiedente sia il conduttore dell'immobile lo stesso dovrà dichiarare di aver ottenuto l'assenso del proprietario dello stabile, nel quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore, a mezzo contratto di locazione o autocertificazione.

Si precisa inoltre che, in base al d.lgs. 152/06, art. 146 , per ogni unità immobiliare deve essere predisposto un contatore. Non sono pertanto consentiti nuovi impianti con forniture plurime.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico dei Clienti.

In ogni caso non potranno essere effettuate forniture di acqua potabile a fabbricati non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

Qualora un cliente risulti moroso, il Gestore si riserva di non accordare allo stesso l'apertura di una nuova utenza anche in altra località, sino a che non estingua totalmente la posizione debitoria.

Con la firma della domanda di fornitura il richiedente accetta senza riserve quanto riportato nel presente Regolamento.

Art. 5 – Volturazione

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente, risolve il contratto stesso e a lui si sostituisce contestualmente un nuovo soggetto; il Cliente ha altresì l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, di indirizzo e di recapito. Il nuovo soggetto proprietario od

utilizzatore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.
In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi sia i precedenti Clienti . Resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura. I nuovi titolari della fornitura sono tenuti inoltre al pagamento delle imposte di bollo – dell'anticipo sui consumi e del corrispettivo stabilito dal presente Regolamento per le spese di voltura.
Fatte salve le disposizioni e le tempistiche indicate dalla Carta dei Servizi, la voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte degli incaricati del Gestore o dalla data di autolettura presentata dal cliente in caso di subentro congiunto, ma comunque non oltre l'ultima data della lettura di conguaglio fatturata.
Nel caso di cessione dell'uso dell'immobile a qualunque titolo (per es. locazione, subaffitto, comodato ecc..), il proprietario deve tempestivamente darne comunicazione al Gestore affinché provveda alla lettura e chiusura del contatore nonché alla fatturazione dell'acqua utilizzata dal cliente.
In assenza di comunicazione, il proprietario se ne assume la responsabilità solidale con il subentrato e subentrante.
Le richieste di voltura a contratti nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo verifica dell'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa; inoltre il Gestore potrà non dar corso a richieste di voltura nei successivi 90 gg, riservandosi tale tempo per le azioni di recupero del credito del precedente cliente moroso, inoltre potrà richiedere preventiva autorizzazione del proprietario o dell'Autorità preposta nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo e impianti con situazione di pericolo.

Art. 6 - Durata del contratto e sua disdetta

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata indeterminata, salvo disdetta scritta, o di persona all'ufficio clienti, con preavviso minimo definito nella Carta del Servizio Idrico Integrato del Gestore, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
I Clienti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione, citando il codice utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa.
La disdetta comporta la sigillatura del contatore entro i tempi previsti dalla Carta del S.I.I. e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della sigillatura del contatore e la restituzione del anticipo sui consumi in assenza di debiti pregressi.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione non accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore in quanto il contratto cessa al momento della lettura di chiusura del contatore.
Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dal Cliente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Art. 7 - Subentro nel contratto di fornitura – Cambio di intestazione

Chi subentra, per successione, nel contratto di fornitura dovrà dare immediata comunicazione al Gestore, sottoscrivere un nuovo contratto. L'anticipo sui consumi e l'imposta di bollo saranno addebitati nella prima fattura utile; diversamente sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge e regolamentari.

Nel caso di successione mortis causa gli eredi o gli aventi causa dovranno disdire il vecchio contratto o chiedere una nuova fornitura accollandosi ogni impegno del predecessore; in caso contrario non sarà più fornita l'acqua fintantoché non sarà estinto il debito sospeso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento di quanto previsto dal presente Regolamento.

Il cambio della titolarità della fornitura, la modifica della ragione sociale, l'adeguamento di denominazione o il cambio di destinazione d'uso vengono considerati come cambio di intestazione con tutti gli oneri conseguenti.

Art. 8 - Riattivazione dell'utenza idrica

L'interessato all'installazione del contatore e/o alla riattivazione di una fornitura idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, dell'anticipo sui consumi e del corrispettivo stabilito dal presente Regolamento.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Art. 9 - Tipi di fornitura

Nella domanda il richiedente dovrà specificare l'uso cui è destinata la fornitura in base alle definizioni della tariffa vigente. Il Gestore potrà altresì richiedere documentazione attestante la tipologia di attività svolta dal richiedente al fine di definire la corretta applicazione a cui è destinata la fornitura.

Il cliente non può usarla per usi diversi da quelli contrattualmente indicati

In caso di variazione dell'uso, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione al Gestore per l'aggiornamento contrattuale, sotto pena della sospensione immediata della fornitura, senza alcun obbligo di preavviso, e del pagamento di una penale stabilita dal Gestore. Il Gestore si riserva altresì la facoltà di provvedere all'aggiornamento contrattuale d'ufficio, con l'addebito delle relative spese a carico del cliente, qualora riscontri che il tipo di fornitura effettiva non corrisponda al tipo di fornitura prevista in contratto.

In caso di insufficienza di risorsa idrica, di pressione o, comunque, nel caso in cui il gestore si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, sarà garantita l'erogazione dell'acqua alle sole utenze domestiche. Le forniture potranno essere concesse per le seguenti categorie contrattuali:

a) USO DOMESTICO – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno d'unità abitative di residenza del Cliente. Vengono classificati come residenti anche gli utenti che pur non essendo residenti dichiarano nella forma dell'autocertificazione al servizio clienti, presentando su richiesta opportuna documentazione, di essere domiciliati per motivi di lavoro o di studio e per un periodo non inferiore a 180 giorni continuativi presso l'indirizzo dell'utenza in

questione. La suddetta dichiarazione ha validità dal 01/01 al 31/12 e dovrà essere riproposta a cura del cliente di anno in anno.
b) USO DOMESTICO NON RESIDENTE – per non residenti si intendono le utenze che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare, per la quale si chiede la stipula del contratto di fornitura idrica.
c) USO ZOOTECNICO / AGRICOLO - rientra in tali tipologie l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame e/o per agricoltura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'erogazione dell'acqua per uso allevamento/agricoltura dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Si definiscono attività di allevamento degli animali o attività agricole quelle regolarmente iscritte alle specifiche categorie~~.~~ Sono inoltre compresi in questa categoria caseifici, macelli e industrie agroalimentari, mentre sono esclusi da detto uso le attività ricettiva, di ristorazione o di vendita al dettaglio (ad esempio agriturismo, ecc.).
d)USO PRODUTTIVO: - Rientrano in questa tipologia tutte le utenze non comprese nelle altre categorie. Per esempio chi–utilizza fornitura idropotabile ~~l'acqua~~ per le attività commerciali, terziarie ed industriali, cantieri o comunque persone giuridiche in generale. L'erogazione dell'acqua ad uso produttivo dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione.
e)USO ANTINCENDIO: - l'erogazione dell'acqua per uso antincendio dovrà avvenire a mezzo apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione. Al fine di scoraggiare usi impropri per dette utenze in caso di consumo estraneo all'emergenza viene applicata la tariffa uso produttivo.
f)GRANDI UTENTI QUALIFICATI – comprende solo le utenze che rientrano nelle seguenti tipologie: ospedali, case di cura e di riposo, indipendentemente dai consumi rilevati.
g) ALTRI USI – comprende le utenze che svolgono le seguenti tipologie di attività: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado (pubblici e privati) purché destinati a soggetti in età pre-scolare o scolare o soggetti con disabilità (non ad esempio istituti linguistici o servizi formativi); e impianti sportivi comunali o convenzionati con i comuni. Verrà inoltre attribuita la categoria altri usi (fatte salve eventuali classificazioni tariffarie specifiche determinate dall' Autorità d'Ambito) per la fornitura all'impianto a risparmio energetico di acqua calda centralizzata utilizzata dal condominio.
L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, ove non sia possibile differenziarne l'uso. A tale scopo il Cliente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Il Gestore si riserva la facoltà di verifica di tale dichiarazione.
Dovrà essere prevista l'installazione di contatori distinti nel caso di usi diversi anche per uno stesso Cliente.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.
Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dall'Autorità d'Ambito Ottimale.
Il Gestore si riserva di non accettare le richieste di acqua per raffreddamento qualora si tratti di attività non provviste di sistema di ricircolo (torri di raffreddamento od altro).
Per eventuali usi speciali o comunque diversi da quelli del presente articolo il richiedente dovrà farne specifica domanda al Gestore che si riserva le decisioni in merito.
E' vietato destinare l'acqua per scopi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del contratto o farsi concedente a terzi.

FORNITURE PER USO PRIVATO

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di fornitura idrica.

Art. 10 - Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene legittimamente. Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala anch'essa adeguata, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Gestore e richiedente. Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg, .dxf, oppure .shp.

Art. 11 – Richiesta

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero aziendale (Call Center qualora sia attivato il servizio) e anche attraverso il sito internet aziendale (qualora sia attivato il servizio), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa. Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti o relative autocertificazioni e i dati indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti. Il richiedente dovrà produrre il permesso a costruire o altro documento idoneo o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi per ottenere la fornitura di nuove costruzioni o ristrutturazioni; scaduta questa, dovrà presentare tempestivamente il regolare certificato di abitabilità o agibilità o in alternativa autocertificazione contenente gli estremi, in assenza del quale non si potrà procedere al cambio d'uso. Il cambio d'uso avrà decorrenza dalla data di presentazione dei suddetti documenti. Se la fornitura si riferisce ad un fabbricato privo di tali certificati, deve produrre il nulla osta del Comune di appartenenza.

Art. 12 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di condizionare/revocare la concessione, in qualsiasi momento, ove si verifichino le seguenti condizioni:

- eccessiva onerosità dell'adeguamento della rete;
- Insufficienza di pressione e portata;
- gravi inadempimenti contrattuali;
- cause di forza maggiore.

Art. 13 – Listino prezzi / Preventivi

A seguito della richiesta d'allacciamento e d'ogni richiesta che preveda il pagamento di un importo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico e tecnico dei lavori necessari sulla base del presente Regolamento di fornitura del servizio idrico; spetta al Gestore determinare il diametro dell'allacciamento

in funzione dell'uso e della potenzialità dell'impianto, nonché il percorso delle tubazioni adduttrici dell'acqua e l'ubicazione del contatore tenuto conto, nei limiti del possibile, delle esigenze del richiedente. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, gli adempimenti necessari da parte del richiedente, la documentazione che lo stesso dovrà fornire e la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
Nel caso in cui per servire il Cliente, si debba far passare le tubazioni del Gestore o installare apparecchiature o pozzetti su terreni di proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire al Gestore il nulla osta scritto per la servitù dell'acquedotto. Restano a carico del richiedente eventuali oneri in caso di servitù e danni ai frutti pendenti per la realizzazione dell'allaccio, nonché oneri per danni dovuti alla gestione delle condotte poste in proprietà di terzi con vincolo di servitù. I tempi massimi garantiti per la preventivazione e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella carta del Servizio Idrico Integrato. Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

Art. 14 - Prelievi abusivi

E' fatto divieto:
a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
b) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dei pubblici giardini e dalle prese di lavaggio delle fognature, se non da parte del personale autorizzato e per gli usi cui dette bocche sono destinate;
c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).
Sono abusivi inoltre tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle normative d'uso da parte del Cliente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento delle penalità previste dal presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione al Cliente. Tutti i prelievi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 15 - Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa del Cliente e il pagamento di una penale prevista dal presente Regolamento..

NORME TECNICHE IMPIANTI

Art. 16 - Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o regionali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la conduttura dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore é tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione oppure dotate di rete insufficiente, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo pari al costo per la realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali, del territorio interessato (con rendicontazione periodica ad ATO*).* Le nuove condotte saranno gestite dal Gestore che si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di allacciare alle predette condotte altri eventuali clienti. Nel caso di lottizzazioni, i progetti delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere comunicati al Gestore che potrà indicare eventuali prescrizioni o modifiche al fine di uniformare le nuove costruzioni e garantire il funzionamento dei nuovi impianti; tali progetti dovranno essere presentati in duplice copia e dovranno comprendere oltre alla relazione tecnica, estratto P.R.G. Comunale, la planimetria dell'area interessata con evidenziate le strade, la tipologia dei fabbricati, la loro destinazione d'uso ed il numero delle utenze previste. Le opere verranno eseguite dal Gestore o da imprese da esso incaricate; tutti gli oneri per la realizzazione di tali opere sono a esclusivo carico della ditta lottizzante. La ditta lottizzante, con l'accettazione del preventivo, mette automaticamente a disposizione del Gestore l'area interessata dall'esecuzione delle opere e libera il Gestore da ogni responsabilità verso terzi. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, il Cliente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo dei Clienti, rimangono di proprietà del Gestore, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico dei Clienti. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate ai Clienti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Art. 17 - Misuratore di consumi - Custodia del punto di consegna

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente. Di norma saranno collocati in proprietà pubblica al limite della proprietà privata, in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore, in modo da agevolarne la lettura e la manutenzione e comunque secondo quanto previsto dal successivo Art. 27.

Qualora l'utente chieda che il contatore sia posto all'interno della sua proprietà privata, lo stesso si assume l'onere delle eventuali maggiori spese per la realizzazione dei lavori, degli eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà o a terzi nel corso dei lavori all'interno dell'area privata e si assume l'onere della manutenzione del pozzetto e del contatore.
Qualora l'Amministrazione Comunale imponga, o l'utente richieda, la posa di contatori su nicchia incassata in qualunque manufatto posto a confine con la proprietà pubblica, automaticamente l'utente si assume l'onere per la realizzazione e la manutenzione della nicchia e di tutti gli oneri accessori (telaio, porte coibentate ed ecc). La nicchia, il telaio e le porte coibentate dovranno rispettare gli standard indicati dal Gestore.
Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore ivi compresi quelli applicati per la sospensione dell'erogazione della fornitura idropotabile in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, espressamente indicati in tale Regolamento. La manomissione comporterà il pagamento da parte del cliente della penalità prevista dal tariffario allegato, salvo diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
Il Cliente è considerato depositario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso ed è pertanto tenuto a segnalare qualunque manomissione o danno arrecato ai contatori anche da terzi o ignoti.
Il Cliente deve provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature installate all'interno della sua proprietà e l'eventuale tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato ai contatori anche da terzi o ignoti.
E' diritto-dovere del Cliente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.
a) Utilizzo del contatore
Le forniture dell'acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurate da un contatore, di proprietà del Gestore, la cui portata è stabilita dal Gestore stesso in relazione al tipo di fornitura. Ad ogni contatore, di norma, fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, non potrà essere allacciata più di una utenza. E' fatto assoluto divieto al Cliente di innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo di presa allo scopo di prelevare acqua a favore di terzi sia a titolo gratuito che remunerativo, pena l'applicazione della penalità previste dall'Art. 15. Il Cliente è consegnatario del contatore installato per l'impianto di sua pertinenza. Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza obbligo di preavviso.
b) Ubicazione e libero accesso
Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili i locali contatori, sgombri e puliti pozzetti e nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. In particolare in adiacenza, sopra il pozzetto o davanti alla nicchia del contatore, non dovranno essere posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, controsigilli, vasi di fiori, siepi, ed ogni altra cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle letture o alle operazioni di manutenzione; in particolare il Cliente deve consentire l'accesso senza indugio al personale del Gestore o di ditte da esso incaricate per le letture e/o per interventi di manutenzione sui contatori;

c) Gelo
Per proteggere il contatore ed i relativi accessori dalle rotture per il gelo, il Cliente dovrà provvedere con molta cura all'applicazione di idonei materiali di difesa da collocarsi entro il pozzetto od in rivestimento dei lati esterni della nicchia contatore. A titolo cautelativo viene fatto divieto di porre in opera rubinetti esterni, ove possibile, a meno di 6,00 (sei) ml dal contatore stesso. Nelle zone di montagna e particolarmente fredde, i contatori saranno posti in pozzetti esterni adeguatamente coibentati.
Il Cliente che abbia installato il contatore nelle zone sopraccitate e preveda di non usare continuamente l'acqua nei mesi invernali, ha l'obbligo di scaricare tutto il proprio impianto interno. Ogni danno a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme di cui ai punti precedenti saranno sempre a carico del Cliente; in particolare sarà a carico del Cliente pure il costo per la riparazione e/o sostituzione del contatore danneggiato.
Il Gestore non assume alcun onere per la gestione e la manutenzione degli alloggi che contengono i contatori. La difesa del contatore dal gelo (ovunque sia posto) è di competenza del cliente, il quale è tenuto a provvedere con idonei mezzi antigelo alla protezione dei misuratori ed a rispondere, a proprie spese, degli eventuali danni. In ogni caso la manutenzione e la sostituzione della condotta e degli accessori, fra il confine della proprietà ed il contatore posto all'interno della proprietà privata, sarà assicurata dal Gestore, ma a spese del cliente.

Art. 18 - Spostamento del contatore
Il Cliente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito, previa verifica della fattibilità dell'intervento, esclusivamente dal Gestore; il medesimo Cliente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore. E' facoltà del Gestore procedere allo spostamento del misuratore a sue spese per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione oppure quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. In quest'ultimo caso lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore solo ed esclusivamente quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta tra quest'ultimo e il Cliente; di norma il Gestore provvederà a proprie spese all'esecuzione di tutti i lavori in sede pubblica ed al collegamento interno provvisorio, mentre saranno a carico del cliente i lavori in proprietà privata, compreso gli scavi e i rifacimenti di condotta.
Inoltre il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese del Cliente, qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali fatte eseguire dal Cliente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione, alla sicurezza ed alla manutenzione. Il Cliente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di provvedere all'esecuzione d'Ufficio con addebito al Cliente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, il Cliente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore. Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili al Cliente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.

Art. 19 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore

Quando il Cliente ritenga non esatte le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica dello stesso, che verrà effettuata dal Gestore con banco prova tramite personale proprio od esterno. Per tale prova si rende necessario rimuovere il contatore, il quale, previa comunicazione al Cliente, verrà sostituto con un nuovo contatore. I contatori saranno ritenuti idonei quando alla verifica l'errore di misurazione risulti compreso nel range del ± 5% e in questo caso il Cliente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel listino prezzi; il corrispettivo sarà addebitato nella prima fattura utile. Quando venisse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, lo stesso sarà sostituito a spese del Gestore e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, oppure sia stata rilevata e comunque non oltre anni uno dalla data della richiesta.
Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, con giudizio motivato del Gestore, in base ai consumi storici rilevati per quell'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa.
Se dalla verifica risultasse che il contatore guasto "non segna", per il consumo relativo al periodo di mancato funzionamento, il Gestore, imputerà un consumo pari a quello medio ricavato tra il consumo del periodo di lettura nel quale si è rilevata l'anomalia e l'analogo periodo dell'anno precedente. In mancanza di uno dei due periodi, il consumo da imputare sarà pari a quello del periodo disponibile.

Art. 20 - Controllo

Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o di ditte da esso incaricate. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali. In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di sospendere l'erogazione e di risolvere il contratto di fornitura, nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica d'intimazione a provvedere nel termine di 10 giorni e/o di applicare le penali previste dal presente Regolamento

Art. 21 - Verifica del livello di pressione

Il Cliente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza del Cliente previo appuntamento. Le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti

non conforme con quanto previsto dalla Carta Servizi; in caso contrario tali spese saranno sopportate dal Cliente. Il primo intervento per ogni utenza è comunque in ogni caso senza oneri per l'utente. Il carico idraulico minimo garantito è definito nella Carta del Servizio Idrico Integrato del Gestore.

Art. 22 - Manomissioni delle opere del contatore

E' fatto assoluto divieto al Cliente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi. Per qualsiasi manomissione, alterazione o rottura del contatore o dei sigilli, anche causata da terzi, il Cliente, fatto salvo al Gestore il diritto di risarcimento del danno ed ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale, dovrà corrispondere una penale stabilita dal listino. In caso di danneggiamento, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore. Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua al Cliente. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, il Cliente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto. Inoltre, qualora i fatti sopra indicati avessero compromesso la regolarità ed esattezza della misura dell'acqua, il Gestore ha il diritto di addebitare il consumo per il periodo corrispondente all'errata o falsata misura, secondo la potenzialità dell'impianto, in base ai consumi medi rilevati nella categoria d'utenza a cui il cliente appartiene, senza tener conto delle indicazioni del contatore, fatta salva ogni altra ragione ed azione, nonché il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.

Art. 23 – Interruzione del Servizio

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazioni e diminuzioni della pressione dovute a cause di forza maggiore o per necessità di esecuzione di lavori, previa comunicazione secondo i termini definiti nella Carta del Servizio: in nessuno di tali casi il Cliente avrà diritto ad abbuoni, indennizzi, o a risarcimenti a qualsiasi titolo. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Nei casi sopra descritti, il Gestore avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore s'impegna ad informare i Clienti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 24 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale. Il personale incaricato dal Gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare il Cliente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata al Cliente. In caso d'assenza del Cliente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata su richiesta al domicilio del Cliente. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso. Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa

manutenzione è eseguita a cura e spese del Cliente. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui al D.M. 37/2008. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 25 - Limitatori di portata

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. Nel caso di consumi rilevanti, i quali possano inficiare la regolarità del servizio in rete il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici.

Art. 26 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Gli allacciamenti (nuova presa, spostamenti, impianti, bocche antincendio) sono realizzati direttamente dal Gestore o da ditta incaricata e prevedono la posa in opera di una tubazione che, derivando dalla condotta principale, andrà a servire i contatori posizionati come da Art. 17 del Regolamento. Tale posizione sarà concordata con il personale del Gestore e dovrà essere di facile accesso per le letture e per le operazioni manutentive; a riguardo si confronti anche l'Art.18 del presente Regolamento. L'impianto di adduzione dell'acqua dalla tubazione stradale fino al contatore compreso è quindi eseguito dal Gestore che ne rimane proprietario, ne assume la manutenzione e la responsabilità. Per i fabbricati adiacenti la strada, la derivazione terminerà entro apposita nicchia-contatore, da ricavarsi nel muro prospiciente alla strada e la tubazione di presa sarà posta in controtubo nel tratto intercorrente tra il suolo pubblico (strada) e fino dentro la nicchia del contatore. Per i fabbricati condominiali siti all'interno dell'area di proprietà e muniti di apposito locale contatori, da ricavarsi nella parte più prospiciente alla strada, la derivazione dell'allacciamento potrà essere prolungata fino al predetto locale-contatori purché posta in opera in controtubo per il tratto interessante solo l'area esterna del fabbricato. Il Cliente è comunque tenuto a preservare da manomissioni o danneggiamenti l'impianto di derivazione nel tratto di sua proprietà, risponde, quindi, dei danni provocati da qualsiasi causa ed è obbligato a rimborsare le spese di riparazione dell'impianto idrico eseguite dal Gestore. Nel caso di guasti il Cliente deve darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa eseguire le necessarie riparazioni. All'interno dell'apposito vano pozzetto-contatore, nell'armadietto e nella nicchia murale (muniti di adeguate protezioni dal gelo e dagli urti), dovranno essere installate solo apparecchiature di proprietà del Gestore. Sarà a carico del Cliente l'onere per l'installazione e la successiva manutenzione di apparecchiature per la riduzione della pressione (riduttori di pressione) e/o per la installazione di apparecchiature che si rendessero necessarie a causa della limitata e/o insufficiente pressione (impianto di autoclave); tali apparecchiature dovranno essere installate secondo le indicazioni del Gestore e mantenute dal Cliente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di disconnessione idraulica (valvole di non ritorno). Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti ai prezzi previsti, restando a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 27 – Tipologia degli allacciamenti

La realizzazione delle opere relative agli allacciamenti saranno adeguate alla tipologia dei fabbricati ed al numero delle utenze da servire. Gli allacciamenti avranno quindi le seguenti caratteristiche tecniche:

a) Fabbricato unifamiliare – presa singola. Allacciamento con presa stradale e singolo contatore posto in un pozzetto posto al limite della proprietà del richiedente corrispondente al relativo numero civico od in apposita adeguata nicchia contatore esterna al fabbricato. Qualora il richiedente non disponesse di terreno in adiacenza alla strada e fosse necessario l'attraversamento di proprietà diverse, dovrà acquisire tutte le servitù scritte necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione. La suddetta normativa vale anche per i fabbricati a schiera o bifamiliari.

b) Fabbricato con più utenze. Nel caso di fabbricato con più utenze, i contatori, muniti ciascuno di relativa presa sigillabile, potranno essere installati in un adeguato pozzetto esterno, oppure in apposito locale situato all'interno del fabbricato.

c) Allacciamenti provvisori a carattere forfetario. Per particolari esigenze, eccezionali manifestazioni, spettacoli viaggianti, fiere o circhi equestri potranno essere concesse forniture d'acqua a tempo determinato (per periodi di utilizzo inferiori a 30 giorni) previo il versamento di una somma determinata dal Gestore e da versarsi anticipatamente.

d) Fontanelle pubbliche. E' ammesso l'allacciamento per le fontanelle pubbliche, dotate di apposito contatore, nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art.17, intestate all'ente che ne fa richiesta e che si assume la responsabilità di controllo dei consumi, con l'attribuzione della tariffa specifica.

Art. 28 – Servizio antincendio

a) idranti uso pubblico: Il Gestore si rende disponibile alla installazione di idranti antincendio pubblici, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVFF e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.

b) bocche antincendio private Per quanto riguarda i Clienti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

Per l'alimentazione di bocche da antincendio vengono stipulati appositi contratti e costruite prese di alimentazione, le quali non possono mai ed in alcun caso servire per utilizzazioni diverse da spegnimenti di incendi. Il Gestore provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata installando un contatore. In caso di utilizzo delle bocche antincendio private, a qualsiasi titolo avvenuto, il Cliente dovrà darne avviso scritto al Gestore entro 48 ore. L'apertura delle bocche antincendio effettuata in mancanza dell'avviso di apertura nei termini suddetti darà luogo all'applicazione della penale prevista dall'Art. 43 del presente Regolamento.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 29 - Generalità sugli impianti interni

La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna, nicchia e/o pozzetto inclusi, qualora all'interno della proprietà , è effettuata a cura e spese da parte del Cliente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. Il Gestore resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, derivante dall'uso dell'impianto interno, la cui gestione e manutenzione saranno tutte a carico del Cliente. Ne consegue che il Cliente dovrà provvedere alla immediata riparazione dei guasti (perdite) all'impianto interno di sua proprietà in quanto tutti i danni ed i consumi rilevati, e quindi anche l'acqua dispersa, saranno addebitati al Cliente. I lavori per la realizzazione e manutenzione degli impianti in questione dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui al DM 37/2008. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità. Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito, in aggiunta a quanto di seguito indicato.

Art. 30 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate. Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art. 31 - Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori

Per ragioni igienico-sanitarie sono assolutamente vietati ritorni di acqua da impianti privati. E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili, acque ad uso irriguo o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante; tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.; l'impianto interno dovrà quindi essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparati elettrici. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 32 - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d'inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta al Cliente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 33 - Impianti di pompaggio privati

Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 34 – Serbatoi di accumulo privati

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Dovranno inoltre essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie. Resta inteso che le eventuali responsabilità conseguenti alla non potabilità dei serbatoi di accumulo sono esclusivamente a carico del Cliente.

Art. 35 – Pozzi d'acqua ad uso privato

Tutti i pozzi d'acqua ad uso privato dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d'acqua da essi prelevata come previsto dal Piano di tutela delle acque.

Il contatore dovrà avere le caratteristiche tecniche e dovrà essere posizionato secondo le prescrizioni del Gestore. La lettura del contatore dovrà essere fatta dal Gestore stesso.

Diversamente il calcolo sarà effettuato sulla base dei parametri presuntivi definiti dal Gestore. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l'azienda procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese del Cliente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti

anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 36 – Lettura del contatore

Il Cliente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore, nei casi possibili, si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle operazioni di informazione presso il Cliente allo scopo di agevolare l'accesso ai contatori da parte dei propri incaricati. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto. Il Gestore rende operativo un servizio che consenta al Cliente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente. Qualora per causa del Cliente non sia stato possibile effettuare più di una lettura periodica del contatore, è facoltà del Gestore disporre la sospensione della fornitura fino a che il Cliente non abbia consentito al personale del Gestore di effettuare la lettura ed eseguire le opportune verifiche. Il cliente non residente o che non prevede di usare continuativamente l'acqua, dovrà rendere accessibile, almeno una volta all'anno, possibilmente nel periodo estivo, il contatore posto all'interno della proprietà al Gestore o alla ditta dallo stesso incaricata per le operazioni di lettura.

Art. 37 – Fatturazione dei consumi

Le fatture vengono emesse sulla base di un piano di fatturazione approvato dal gestore. Il gestore si riserva di emettere bollette o fatture di acconto sulla base di consumi in precedenza rilevati. Il Gestore potrà addebitare ai clienti gli importi relativi alla fornitura idrica congiuntamente a quelli relativi all'asporto rifiuti.
Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dal Cliente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso. Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario dell'Autorità d'Ambito di competenza. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra. I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici del Cliente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per il Cliente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale

d'appartenenza. Inoltre, nel caso in cui sia accertato il dolo o la colpa del Cliente, quest'ultimo sarà soggetto al pagamento della penale prevista dal presente Regolamento. Il pagamento della fattura non libera il Cliente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati. Il Cliente è tenuto a controllare tutti i dati riportati sulla fattura (dati anagrafici, intestazioni, codice fiscale e/o partita IVA, ed in particolare le letture) ed a comunicare al Gestore eventuali errori riscontrati.

Art. 38 – Contenuti del documento di fatturazione

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dal Cliente per quota fissa, imposte, tasse, penalità, arretrati, anticipi sui consumi, spese di elaborazione, riscossione e ogni altro addebito previsto dal presente regolamento. La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili al Cliente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.

Art. 39 – Consumi anomali

Ogni Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. Il Cliente ha il diritto-dovere di controllare i consumi, con la normale cura del buon padre di famiglia, attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.

Art.40 –Copertura perdite occulte

Il cliente che rileva un consumo anomalo per perdita occulta d'acqua può accedere al fondo copertura perdite. Il cliente che rileva un consumo anomalo che rientra nei termini della copertura, prima di procedere a riparazioni o sostituzioni e successivi ripristini, deve dare tempestivo avviso al Gestore, il quale provvederà agli opportuni accertamenti a mezzo del proprio personale, pena la decadenza delle condizioni per l'apertura della pratica di risarcimento. La fuga d'acqua deve essere derivata da un fatto accidentale a valle del contatore dell'acquedotto del Gestore e sull'impianto interno di utilizzazione a seguito di rottura delle condutture anche per effetto di vetustà o corrosione. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto o interrata o sepolta nel conglomerato cementizio ed in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Si intendono incluse nella copertura le perdite che si verificassero all'interno dei pozzetti chiusi del contatore e sempre a valle dello stesso. Sono escluse dalla definizione di "fuga" le perdite ed i consumi derivanti dal non perfetto funzionamento dei rubinetti e degli impianti di utilizzazione degli scarichi. Da tale copertura sono comunque esclusi clienti quali cantieri edili e clienti che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.

La documentazione relativa all'avvenuta riparazione della perdita dovrà pervenire al Gestore entro 30 gg dagli accertamenti effettuati dal personale del Gestore. Trascorsi inutilmente i 30 gg., senza adeguata interruzione dei termini di prescrizione, la pratica sarà archiviata d'ufficio e non sarà garantita dal Gestore alcuna copertura alla perdita, sebbene rientrante nei limiti per il risarcimento.

La perdita d'acqua per rientrare nei limiti di copertura, deve aver fatto registrare un consumo medio giornaliero fatturato superiore del 70% del consumo medio giornaliero

di almeno tre cicli di fatturazione precedenti .Nei casi di nuove utenze, la perdita deve far registrare un consumo superiore al doppio del consumo medio dei Clienti di pari concessione, ragguagliata al medesimo periodo.
Il Gestore copre esclusivamente il danno derivante dal maggior costo, alle tariffe vigenti, conseguente il maggior consumo d'acqua, delle relative imposte e canoni, per la parte eccedente il consumo medio aumentato del 50% e la liquidazione verrà effettuata sull'eccedenza. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di accertamento del nostro personale tecnico. Non sarà possibile, in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura utile alla fatturazione. Il danno sarà liquidato direttamente dal Gestore. Il massimale è stabilito dal listino per pratica di risarcimento.

Art. 41 – Utenze condominiali

A) utenze condominiali già esistenti
Per i consumi effettuati dalle utenze già esistenti raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, la fattura sarà calcolata costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità immobiliari e le relative categorie d'uso. I consumi effettuati dalle utenze già esistenti raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità immobiliari e il Gestore, saranno fatturati oltre alla quota fissa dovuta direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori divisionali con la tariffa relativa alla categoria d'uso. L'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio. I consumi effettuati dalle utenze già esistenti raggruppate servite da un unico misuratore a valle del quale non siano presenti contatori divisionali, ma siano stati stipulati singoli contratti tra il Gestore ed i condomini, le fatture saranno calcolate ripartendo proporzionalmente il consumo in base al numero delle unità immobiliari fermo restando l'applicazione della fascia tariffaria di appartenenza. In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna d'utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il Condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. Nel caso d'inottemperanza da parte del Condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
B)utenze condominiali nuove
Utenze condominiali con impianto a risparmio energetico
Per i condomini con impianti a risparmio energetico è prevista l'installazione di un contatore unico per ogni singolo impianto a risparmio energetico (fornitura acqua calda) con l'applicazione della tariffa prevista, fatturata all'amministratore del condominio o all'eventuale rappresentante; e per la fornitura di acqua fredda il montaggio di un contatore per ogni unità immobiliare e l'applicazione della relativa tariffa fatturata a ciascun cliente.

PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 42 – Indennità di ritardato pagamento e morosità

I corrispettivi e i canoni sono dovuti, di norma, posticipatamente. Il Gestore si riserva la facoltà di emettere bollette o fatture di acconto sulla base dei consumi in precedenza rilevati. Le bollette o fatture vengono consegnate al Cliente almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata; il Cliente deve interamente pagarle, entro la data di scadenza indicata.

Premesso che il Gestore si riserva la facoltà di modificare i modi e le forme di pagamento, previo preavviso al Cliente *con almeno 30 giorni di anticipo* , si precisa che i pagamenti devono essere effettuati, alternativamente, con le seguenti modalità:

- *Presso qualsiasi ufficio postale, con il bollettino postale;*
- *Presso il sito www.posteitaliane.it tramite conto Bancoposta e carte di credito;*
- *Tramite addebito in conto corrente, incaricando la Banca presso la quale l'utente intrattenga rapporto di conto corrente;*
- *Gratuitamente presso tutti gli sportelli della Banca cassiera del Gestore esistenti nel territorio di competenza.*

Per il ritardo nei pagamenti, sono addebitati al Cliente, nelle bollette successive, gli interessi per ritardato pagamento nella misura prevista dal D. Lgs 9 Ottobre 2002, n. 231 (attualmente in sette punti in più del tasso BCE, oltre alle spese di recupero credito). Periodicamente, il Gestore potrà adeguare quest'ultimo importo all'andamento dell'inflazione.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto il Gestore, previa diffida e congruo preavviso, può sospendere temporaneamente la fornitura d'acqua. Nel caso in cui il cliente provveda entro 7 (sette)giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che il cliente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se la sospensione perdura, invece, per oltre 10 (dieci) giorni il contratto si intende risolto per inadempimento ed è facoltà del Gestore procedere anche alla rimozione del contatore; in quest'ultimo caso qualora il Cliente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compreso le spese per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito di presentazione di una nuova richiesta di fornitura e sottoscrizione di un nuovo contratto, previo pagamento dei corrispettivi previsto. La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. In caso di fallimento del cliente la fornitura rimane sospesa in base art.43 lettera l non appena il gestore ne venga a conoscenza.

Il curatore, con l'autorizzazione del comitato creditori, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendosene tutti gli oneri relativi oppure in alternativa potrà risolvere il medesimo.

Art. 43- Casi di sospensione della fornitura

Oltre a quanto previsto all'Art. 24, la fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Artt. 4, 5 e 7 del presente Regolamento);
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
c) prelievi abusivi (Art.. 15 del presente Regolamento);
d) cessione dell'acqua a terzi;
e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Art.. 31 e 32 del presente Regolamento);
f) opposizione del Cliente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (Artt. 21 e 36 del presente Regolamento);
g) opposizione del Cliente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (Art. 21 del presente Regolamento);
h) in caso di pericolo per persone o cose;
i) manomissione del contatore e delle strutture acquedottistiche, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (Art. 42 del presente Regolamento).
k) mancata realizzazione da parte del Cliente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
l) fallimento dell'utente
m) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti
n) distruzione dell'immobile
o) revoca dell'autorizzazione allo scarico per uso domestico o assimilato

La sospensione sarà disposta dopo 20 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere e) e i).

Art. 44 - Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali del Cliente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore. Il Cliente che chiede la possibilità di avvalersi della rateizzazione deve presentare richiesta scritta entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate come previsto all'Art. 42.

Art. 45 - Anticipo sui consumi

All'atto della stipula del contratto di fornitura il Cliente versa un anticipo sui consumi. La somma dovuta a tale titolo, commisurata ai corrispettivi, previsti da listino sarà addebitata nella prima fattura emessa a carico del Cliente.
L'importo dell'anticipo, infruttifero, sarà restituito o conguagliato per compensazione, con l'ultima fattura utile, a seguito della cessazione del contratto di fornitura o della riconsegna, in buono stato, del contatore e degli accessori di allacciamento. Il Gestore restituirà l'anticipo sui consumi solo nel caso in cui lo stesso sia stato versato dal Cliente al Gestore stesso.

In caso di insolvenza del Cliente, il Gestore potrà compensare con l'anticipo sui consumi i propri crediti, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla legge. In caso di riattivazione di un' utenza sospesa per morosità è facoltà del Gestore adeguare l'anticipo sui consumi in relazioni agli insoluti pregressi. In tali casi è facoltà del Gestore richiederne il versamento prima dell'attivazione dell'utenza specificando modalità e tempi di pagamento.
L'ammontare dell'anticipo sui consumi potrà essere aggiornato con cadenza annuale, sulla base dei consumi e/o del fatturato medio specifico di ciascun Cliente nel periodo di fatturazione, tenendo conto degli eventuali aumenti, dipendenti sia da variazioni della tariffa, sia da imposte e tasse. L'adeguamento sarà contabilizzato e rinnovato in bolletta almeno una volta l'anno.
Tutti gli importi di cui ai punti precedenti saranno maggiorati dell'IVA vigente.
L'importo dell'anticipo sui consumi è periodicamente fissato dalla Società con provvedimento di carattere generale, per ogni categoria d'utenza, ed è vincolante per tutti i Clienti delle singole categorie. Con questo provvedimento sono stabilite anche il modo e la decorrenza del recupero delle differenze a carico dei Clienti già in essere. Le somme dovute sono riscosse, anche a rate, assieme alle bollette relative ai consumi, previa comunicazione di quanto complessivamente dovuto nella prima bolletta interessata.
L'importo dell'anticipo sui consumi dovuto dai condomini è il prodotto della moltiplicazione del numero delle unità abitative per la quota unitaria. In caso di utenze miste viene applicata la quota all'uso prevalente, ove non è possibile differenziarne l'uso.
In alternativa all'anticipo sui consumi il Gestore consente al Cliente, con un consumo superiore a 1000 mc / mese, di prestare un'adeguata polizza fidejussoria a favore del Gestore, dell'importo pari a 6 (sei) mesi di consumi presunti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Utenze preesistenti

Il Gestore si impegna a rendere disponibili ai Clienti, presso i propri uffici e sul sito aziendale, copie del presente Regolamento e della Carta del S.I.I. .

Art. 47 – Controversie e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, il Cliente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore, secondo quanto previsto della Carta del S.I.I. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 48 – Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

Art. 49 - Penalità

Le penalità previste dal presente Regolamento sono sottoscritte dal cliente al momento della stipula del contratto.
In particolare sono applicate le seguenti penalità:

- 250 € per la chiamata con richiesta di intervento per una rottura di condotta, avvenuta a seguito di mancata richiesta di segnalazione sottoservizi, oltre all'addebito dei costi di intervento.
- massimo 250 € per chiamata ed uscita per intervento non di competenza del gestore, ovvero senza riscontro di danno effettivo imputabile al Gestore.

Art. 50 - Tasse e imposte

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico del Cliente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

Art. 51 – Revisioni del presente Regolamento

Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'Ambito Territoriale Brenta, il Gestore si riserva di proporre eventuali modifiche al presente Regolamento, che diverranno esecutive una volta approvate dall'Assemblea dell'ATO Brenta.
Alle suddette modifiche il Gestore darà adeguata pubblicità mediante sportello, pubblicazione nel sito web, ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo alla diffusione.

Art. 52 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.
In caso di contrasto tra il presente regolamento e la Carta Servizi, troverà applicazione prevalente quest'ultima, o, comunque, la clausola che si riveli più favorevole al Cliente.

DIREZIONE COMMERCIALE

LISTINO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

NUOVE CAUSALI	
1. Nuova presa comprensiva di un gruppo contatore	
1.a Allacciamento fino a ml 7,5 fino a diametro 1½"	€ 940,00
1.b Allacciamento fino a ml 7,5 oltre diam.1½" fino a 2"	€ 2.200,00
1.c Allacciamento fino a ml 7,5 oltre 2"	€ 4.400,00
2. Prosecuzione allaccio solo condotta al mt lineare	
2.a Prosecuzione allaccio solo condotta al mt lineare	€ 100,00
3. Spese di istruttoria	
3.a allacciamento su strada provinciale	€ 250,00
3.b lottizzazioni (Le lottizzazioni -per l'acquedotto- saranno realizzate direttamente da Etra)	€ 500,00
4. Anticendio	
4.a diam. fino a 2" contatore da 2" con pozzetto	€ 3.080,00
4.b diam. oltre 2'' con pozzetto	€ 4.620,00
5. Allacciamento senza contatore	
5.a a preventivo	A PREVENTIVO
6. Allacciamento lottizzazione	
6.a a preventivo	A PREVENTIVO
7. Spostamento Rampe e Pozzetto	
7.a fino a diametro 1"	A PREVENTIVO
7.b oltre diam.1" fino a 1½"	
7.c oltre 1½" fino a 2"	
8. Eliminazione Allacciamento Esistente	
8.a fino a diametro 1"	A PREVENTIVO
8.b oltre diam.1" fino a 1½"	
8.c oltre 1½" fino a 2"	
9. Posa contatore (validità a far data dal 01/01/2010)	
9.a fino a diam. ¾	€ 250,00
9.b oltre ¾ fino a 1½	€ 583,00
9.c oltre 1½ fino a 2	€ 935,00
9.C1 ALLACCIO ANTINCENDIO diam.da 2" fino a 3'-' **contatore da 2"**	€ 935,00
9.C2 ALLACCIO ANTINCENDIO diam.oltre 3'-' **contatore da 2"**	€ 935,00
9.d Diametro DN 80	€ 1.430,00
9.e Diametro DN 100	€ 1.760,00

10. Sostituzione Contatori Danneggiati	
10.a. fino a diametro 1"	€ 100,00
10.b oltre diam.1" fino a 1½"	€ 150,00
10.c oltre 1½" fino a 2"	€ 250,00
11. Sostituzione Coperchio Pozzetto	
11.a dim pozzetto fino 80 x 80	€ 50,00
11.b da 80 x 80 fino a 80 x 120	€ 70,00
11.c oltre	A PREVENTIVO
12. Penalità	
12.a Usi impropri e rivendita dell'acqua	€ 500,00
12.b Prelievi abusivi	minimo 1500 €; da commisurarsi all'entità del prelievo applicando la tariffa massima
12.c. Manomissioni sigilli posti dal Gestore, contatori, impianti	€ 200,00
12.d Richiesta di intervento per una rottura di condotta, avvenuta a seguito di mancata richiesta di segnalazione sottoservizi, oltre all'addebito dei costi di intervento.	€ 250,00
12.e Per chiamata ed uscita per intervento non di competenza del gestore, ovvero senza riscontro di danno effettivo imputabile al Gestore.	massimo € 250,00
12.f Immissione di sostanze di qualunque natura in acquedotto	da commisurarsi all'entità del danno provocato
13. Anticipo sui consumi	
13.a Uso domestico – servizio acquedotto o fognatura e depurazione	€ 30,00
13.b Uso domestico - completo	€ 50,00
13.c Uso domestico non residente - servizio acquedotto o fognatura e depurazione	€ 30,00
13.d Uso domestico non residente - completo	€ 50,00
13.e.Uso produttivo - servizio acquedotto o fognatura e depurazione	€ 70,00
13.f Uso produttivo - completo	€ 100,00
13.g Uso agricolo e zootecnico	€ 50,00
13.h Altri usi - servizio acquedotto o fognatura e depurazione	€ 70,00
13.i Altri usi - completo	€ 100,00
13.j Grandi Utenze – servizio acquedotto o fognatura e depurazione	A PREVENTIVO *
13.k Grandi Utenze – servizio idrico integrato	A PREVENTIVO *
NOTE:* Art.45 del Regolamento Acquedotto: per grandi utenze, con consumo superiore a 1000 mc/mese, anticipo sui consumi versato anche a mezzo di polizza fidejussoria dell'importo pari a 6 mesi di consumi presunti	
14. Spese contrattuali	
14.a spese di apertura	€ 20,00
14.b spese di cambio utenza	€ 0,00
14.c spese di chiusura	€ 30,00
14.d spese di lettura straordinaria	€ 20,00
14.e spese per intervento operatore	€ 50,00
14.f spese per cambio uso/variazione tariffa/intestazione (*)	€ 0,00
14.g spese per verifica contatore e misurazioni (*)	€ 200,00
14.h recupero spese postali per invio contratto	€ 1,00
14.i spese per manutenzione contatore	€ 50,00
14.j rimborso marca da bollo sui contratti salvo adeguamento normativo	€ 14,62
14.k stacco del contatore	A PREVENTIVO

14.l spese di sollecito	3 € / 7€ r.r.
14.m in manifestazioni temporanee, un allacciamento provvisorio fino a 3 stacchi e consumo d'acqua per 10 gg, per un max. di 50 mc	€ 200,00
14.n in manifestazioni temporanee, per ogni stacco in più, oltre ai 3 compresi	€ 30,00
14.o in manifestazioni temporanee, per ogni giorno in più, oltre ai 10 compresi	€ 10,00
14.p in manifestazioni temporanee, per ogni mc >50mc	Applicata classe tariffaria "uso domestico" e 2a fascia di consumo
14.q massimale per pratica copertura risarcimento perdite occulte	€ 10.500,00
(*) nell'eventualità che la verifica accerti il non funzionamento del contatore, il cliente non dovrà versare alcun compenso o rimborso spese	
(*) in caso di subentro mortis causa sarà addebitato solo marca da bollo e adeguamento anticipo sui consumi	